



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 57
Immediatamente Eseguitibile

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 20.42 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

POLLONI	RINO	G
MALINVERNO	GUIDO	P
DELALIO	GIADA	P
SOLZA	PATRIZIA	P
PIONA	EMANUEL	P
GIARDINO	TOMMASO	P
ABATE	PAOLO	P
TAVELLI	LAURA	P
GIRELLI	GIOVITA	P
ZANI	STEFANO	P
LAVO	MASSIMILIANO	P
RIGHETTI	VALENTINO	P
BERTONI	RODOLFO	P
MAFFI	MAURIZIO	P
BONANNO	GIUSTINA	P
SPILLER	ANDREA	P
PAROLINI	SERGIO	P

Presenti n. 16

Assenti n.1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA SPILLER Vice Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Oggetto:
104065

Proposta nr.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Su invito del Vice Presidente, l'Assessore allo Sviluppo Economico - Pietro Luigi Giovanni Avanzi - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Valentino Righetti - Capogruppo Lista Righetti per Desenzano.

Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta verrà allegata la trascrizione, generata da apposito programma integrato alla gestione informatica delle sedute consiliari, degli interventi registrati del relatore e del consigliere che ha partecipato al dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RILEVATO che, ai sensi della Legge 160/2019 commi da 739 a 783:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- il gettito dell'imposta è interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745, 746 e 747 dell'art 1 della Legge n. 160/2019, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 740 e 741 lettera b) della Legge 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritti in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) della Legge 160/2019, sono considerate abitazioni principali, e pertanto l'IMU non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 747 della legge n. 160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, i commi da 748 a 755, della Legge 160/2020 fissa le seguenti misure base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

PRESO ATTO che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Desenzano del Garda sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.09.2020, in vigore dal 1 gennaio 2020;

RICORDATO che nel Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO l'art. 1, comma 777 lett. b) della Legge n. 160/2019 secondo il quale i comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari;

RICHIAMATO l'art 1, comma 775, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che il Comune con regolamento può prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 08.06.2020 la quale precisa che la facoltà concessa ai Comuni di differire i termini per i versamenti, qualora ricorrano situazioni particolari, può essere legittimamente esercitata con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte nell'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'Ente locale in materia tributaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26.05.2020, con la quale in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, per salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, è stata prevista la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU, relativa al 2020, entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

RICORDATO che nei vari decreti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria per Covid-19 (da ultimo il D.L. 34 del 19/05/2020), nulla è stato previsto in merito alla proroga della scadenza del 16 giugno 2020, con l'eccezione della sospensione dell'acconto per il settore turistico;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

VISTI:

- l'art. 53, comma 156, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 con il quale è stato differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;
- l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l'anno 2020, in deroga al comma 169 della Legge 296/2006, i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;
- il Decreto Legge n.34/2020, c.d. DL Rilancio, che all'art 138, ha abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e differito al 31 luglio 2020 il termine per approvare gli atti deliberativi in materia di IMU;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ACQUISITO, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 5.08.2020;

TENUTO CONTO dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile, espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 10 (Delalio, Solza - **Gruppo Consiliare Lega Nord**; Piona - **Gruppo Consiliare Forza Italia**; Abate - **Gruppo Consiliare Desenzano Civica**; Girelli, Zani - **Gruppo Consiliare Idee in Comune**; Lavo, Giardino, Tavelli - **Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**; il Sindaco) e contrari n. 6 (Maffi, Bertoni - **Gruppo Consiliare Partito Democratico**; Righetti, Bonanno - **Gruppo Consiliare Righetti per Desenzano**; Spiller - **Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle**; Parolini - **Gruppo Consiliare Desenzano Popolare**) espressi in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Vice Presidente.

DELIBERA

1. di approvare le aliquote della "nuova IMU, da applicare nell'anno 2020 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 Aliquota per cento
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,92
ABITAZIONI PRINCIPALI classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (detrazione 200,00 euro). L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie	0,35



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo.	
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Al fine di poter fruire dell'agevolazione, il soggetto passivo deve attestare la sussistenza delle condizioni previste mediante presentazione, al Settore Tributi, di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre 2020.	0,00
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 747, lett. c legge 160/2019. Al fine di poter fruire dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il 31 dicembre 2020, su apposito modulo predisposto dal Settore Tributi del Comune.	0,46
UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA presenti sul territorio, di proprietà dell'ALER di Brescia ed assegnate a soggetti aventi particolari requisiti, secondo la normativa vigente (detrazione 200,00 euro).	0,40
UNITA' IMMOBILIARI ad uso abitativo a disposizione, locare e relative pertinenze	1,02
IMMOBILI di categoria C/2, C/6 e C/7	1,02
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per attestare tale condizione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione.	0,00
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	1,06
FABBRICATI CATEGORIA D	0,92

2. di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26.05.2020 adottata a seguito della situazione emergenziale causata dal COVID-19 e



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

conseguentemente di non applicare sanzioni ed interessi nei confronti di coloro che a causa della pandemia COVID-19 avendo registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune, hanno corrisposto la prima rata dell'IMU relativa all'anno 2020 entro il 16 settembre 2020;

3. di stabilire che l'agevolazione di cui al punto 2 non è riconosciuta ai fabbricati D per la quota di spettanza dello Stato;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 commi 740, 741 e 758 della Legge 160/2019, l'IMU non si applica:
 - a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - d. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- f. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1, comma 741 lettera c) punto 6 della Legge 160/2019, è stata assimilata all'abitazione principale;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10 (Delalio, Solza - **Gruppo Consiliare Lega Nord**; Piona - **Gruppo Consiliare Forza Italia**; Abate - **Gruppo Consiliare Desenzano Civica**; Girelli, Zani - **Gruppo Consiliare Idee in Comune**; Lavo, Giardino, Tavelli - **Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**; il Sindaco), contrari n. 2 (Righetti, Bonanno - **Gruppo Consiliare Righetti per Desenzano**); ed astenuti n. 4 (Maffi, Bertoni - **Gruppo Consiliare Partito Democratico**; Spiller - **Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle**; Parolini - **Gruppo Consiliare Desenzano Popolare**) espressi in forma palese



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Vice Presidente.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Alle ore 01.33 del 30.09.2020 la seduta è tolta.

Atto: CONSIGLIO COMUNALE

R.U.P. Loretta Bettari

Assessore proponente: Pietro Luigi Giovanni Avanzi



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.

II VICE PRESIDENTE
Andrea Spiller

II SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 57 del 29/09/2020 sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 104065

SETTORE PROPONENTE: ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente del servizio proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, per le seguenti motivazioni:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Data: 22-09-2020

IL DIRIGENTE/Responsabile
LORETTA BETTARI

* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 da LORETTA BETTARI



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 104065

SETTORE PROPONENTE: ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dichiara:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data: 22-09-2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
LORETTA BETTARI

* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 da LORETTA BETTARI



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 2020-25 Del 5 agosto 2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione (progetto 104065) relativa all'approvazione per l'anno 2020 delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU)
--	--

L'anno 2020, il giorno cinque del mese di agosto, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito in modalità telematica, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle aliquote IMU e detrazioni per l'anno 2020 di cui all'articolo 1, commi 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (progetto n. 104065);

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione e sull'applicazione dei tributi locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 104065 relativa alla approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2020, secondo le nuove disposizioni normative;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Sentito il dirigente servizi finanziari, dott.ssa Loretta Bettari che ha illustrato il provvedimento in corso di emanazione;

Verificata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile rispetto alle previsioni del bilancio e al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di conferma delle aliquote IMU.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Carlo Aldo Merico
Dott. Paolo Monti
Dott. Guerino Cisario



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NR. 57 DEL 29/09/2020

SETTORE PROPONENTE: ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'Albo on-line il **06-10-2020** per rimanervi 15 giorni consecutivi

li, 05/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Liliana Bugna

** Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 da Liliana Bugna